



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Paola Zanaboni
Dott.ssa Daniela Pinchioli
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona

Circolare di aggiornamento n. 14/2024:

Il Correttivo della Riforma fiscale

Il Decreto Omnibus

La Riforma delle sanzioni tributarie amministrative e penali

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via Po, 41
20015 Parabiago (MI)

Sedi Operative
Piazza Maggioli, 34 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Milano
n. 11654000964 -
R.E.A. Milano n. 2617090
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

IL CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE

È stato pubblicato, sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, il D.lgs. del 5 agosto 2024 n. 108, contenente la prima serie di correttivi alla Riforma fiscale.

Le principali novità vengono riportate di seguito.

Termine di presentazione del Modello Redditi – IRAP 2024

Per effetto del D.lgs. i **termini di invio delle dichiarazioni per il solo 2024** sono ora fissati:

- **al 31/10**, per la presentazione dei Modelli Redditi e IRAP 2024 da parte delle persone fisiche e dalle società di persone;
- **all'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, per la presentazione dei Modelli Redditi e IRAP 2024 da parte dei soggetti IRES (entro il 31/10 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Concordato preventivo biennale

Ai sensi del D.lgs., il contribuente può ora **aderire alla proposta di CPB entro il 31 luglio**, ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Solo per il primo anno, **il termine è stato fissato al 31 ottobre 2024**, nuovo termine per la presentazione del Modello Redditi – IRAP 2024.

Possono ora **accedere** al CPB i contribuenti che, per il periodo d'imposta precedente all'adesione, non hanno né **debiti per tributi** amministrati dall'Agenzia delle Entrate né **debiti contributivi**. Possono comunque accedervi i contribuenti che abbiano debiti tributari e contributivi di ammontare complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, inferiore a € 5.000.

Il Decreto ha poi aggiunto **ulteriori cause di esclusione** dall'accesso al CPB, nel caso

- in cui nell'esercizio precedente all'adesione il contribuente abbia conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito;
- di adesione al regime forfetario nel corso del primo anno di adesione al CPB;
- di operazioni straordinarie o di modifiche alla compagine sociale per le società di persone o associazioni professionali nel primo anno di adesione al CPB.

Il Decreto, inoltre, chiarisce, anche per i contribuenti forfetari,

- le **modalità di calcolo** del reddito di lavoro autonomo, nel caso di plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di elementi immateriali, di impresa, nel caso di perdite su crediti, e della determinazione del valore della produzione netta IRAP;
- la **percentuale di scostamento per l'uscita** dal CPB in caso di eventi eccezionali;
- le **modalità di calcolo degli acconti** IRES-IRPEF e IRAP;
- il **regime opzionale di imposizione sostitutiva**, da corrispondere entro il termine del versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato;
- le cause di **decadenza** dal CPB.

Adempimento collaborativo

In tema di **adempimento collaborativo**, o cooperative compliance, viene previsto, tra le altre cose,

- l'**esclusione della rilevanza penale** ex art. 4 D.lgs. 74/2000 per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente dall'Agenzia delle Entrate;
- la possibilità di **accedere al regime anche per i gruppi di imprese** a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti e che il gruppo abbia un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative e delle disposizioni di cui all'art. 4 D.lgs. 74/2000 per le violazioni relative ai **rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle Entrate mediante interpello** prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle relative scadenze è subordinata al fatto che il comportamento del contribuente sia "esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello".

Termine dei versamenti minimi IVA trimestrali

Il D.lgs. modifica il limite dei **versamenti minimi IVA, aumentandolo da €25,82 a €100**. A seguito delle modifiche, i versamenti di importo fino a €100 relativi

- **ai mesi da gennaio a novembre** dovuti dai contribuenti mensili sono effettuati **entro il 16/12** dello stesso anno, mentre il versamento relativo alla liquidazione di dicembre inferiore a €100 deve essere effettuato entro il 16/01 dell'anno successivo;
- **ai primi 3 trimestri dell'anno** dovuti dai contribuenti trimestrali sono effettuati **entro il 16/11** dello stesso anno.

Termine di versamento avvisi bonari

Sono stati **ampliati i termini di versamento** delle somme dovute a seguito di **comunicazioni di irregolarità** (avvisi bonari) e il termine entro il quale il contribuente può fornire chiarimenti. I nuovi termini sono applicabili alle comunicazioni elaborate **a partire dal 1/1/2025**.

Termine di versamento imposte

Il D.lgs. conferma la proroga per i versamenti del 30/06/2024 da parte di soggetti ISA, forfetari e minimi al 31/07/2024 senza maggiorazione e la possibilità di effettuare i versamenti al 30/08/2024 con la maggiorazione del 0,40%.

Redditometro

Il D.lgs., in tema di accertamento, conferma la **possibilità di determinare sinteticamente il reddito** a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato con periodicità biennale in base agli indici ISTAT.

Termine di versamento della 5° rata della rottamazione-quater

Il termine di **versamento della 5° rata della rottamazione-quater** è prorogato dal 31/07/2024 al 15/09/2024. Considerando la tolleranza di 5 giorni per il pagamento, vengono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 23/09/2024.

L'ultima rata rimane fissata per il 30/11/2024.

Termine per l'invio della CU di lavoro autonomo

A decorrere dal 2025, il termine per l'invio delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale è fissato al 31/03 dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Rimangono confermati i termini del 16/03 per l'invio delle CU dipendenti e del 31/10 per l'invio delle CU con redditi esenti e/o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

IL DECRETO OMNIBUS

È stato pubblicato, sulla G.U. del 9 agosto 2024, n. 186, il DL n. 113/2024, c.d. "Decreto Omnibus".

Le principali novità vengono riportate di seguito.

Proroga della rottamazione del magazzino

Il DL stabilisce la proroga del termine per il versamento della prima rata al 30/09/2024 per la rottamazione del magazzino.

Proroga della rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene prorogato al 30/11/2024 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenute al 01/01/2024. Entro tale data deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima.

ZES Unica Mezzogiorno

Ai fini del credito d'imposta, i soggetti che effettuano investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno nel periodo 1/1-15/11/2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive e che hanno dovuto inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia entro il 12/7/2024, devono inviare a pena di decadenza dall'agevolazione una ulteriore comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Quest'ultima comunicazione deve essere inviata dal 18/11 al 2/12/2024.

Regime fiscale "Nuovi Residenti"

Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia a partire dal 10/08/2024 e desiderano aderire al regime fiscale "Nuovi Residenti" l'imposta sostitutiva dovuta ai fini di confermare l'adesione al regime è ora fissata a €200.000/anno.

Regime IVA di associazioni e società sportive dilettantistiche

Per le associazioni sportive dilettantistiche, e ora anche per le società sportive dilettantistiche, sono state prorogate fino al 1/1/2025

- la **soppressione del regime di esclusione dall'IVA** per la cessione di beni e/o prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA art. 10, DPR 633/72;
- l'**estensione del regime IVA forfetario** alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9/8/2024.

Regime fiscale dei lavoratori frontalieri Italia – Svizzera

Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dalla norma, i lavoratori frontalieri Italia – Svizzera possono optare a partire dal 2024 per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti in Svizzera. Tale imposta sarà pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

Nell'ambito della Delega per la riforma fiscale, è stato pubblicato sulla G.U. del 28 giugno 2024, n. 150, il D.lgs. n. 87/2024 di riforma delle sanzioni tributarie amministrative e penali, operativo dal 1° settembre 2024. Le principali novità sono di seguito riportate.

Si segnala che la nuova disciplina si applica soltanto alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso è stato modificato prevedendo una **rimodulazione delle sanzioni** e introducendo **nuove ipotesi di ravvedimento** coerentemente con l'introduzione del contraddittorio preventivo. Il contribuente può inoltre applicare in sede di ravvedimento il **cumulo giuridico**, potendo quindi, a fronte di più sanzioni, scontare una sola sanzione aumentata come da istruzioni normative.

In particolare, le modalità di abbattimento delle sanzioni sono risultano ore le seguenti:

Termini di versamento	Abbattimento della sanzione	Applicazione
Entro 30 giorni dalla violazione	a 1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	a 1/9 del minimo	Tutte le violazioni
entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	a 1/8 del minimo	Tutte le violazioni
oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	a 1/7 del minimo	Tutte le violazioni
dopo lo schema d'atto, non preceduto da PVC e senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente	a 1/6 del minimo	Tutte le violazioni
dopo PVC, senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente e prima dello schema d'atto	a 1/5 del minimo	Tutte le violazioni su tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, doganali e accise (eccetto memorizzazioni dei corrispettivi)

dopo lo schema d'atto, preceduto da PVC e senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente	a 1/4 del minimo	Tutte le violazioni su tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, doganali e accise (eccetto memorizzazioni dei corrispettivi)
--	------------------	--

Viene inoltre previsto che nel caso di tardiva dichiarazione, se il ravvedimento viene posto in essere entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione possa essere ridotta a 1/10 del minimo.

In sede di regolarizzazione spontanea, il contribuente può adesso applicare in autonomia il **cumulo giuridico**, anche se solo **limitatamente alla singola imposta e al singolo anno**, scontando di conseguenza **un'unica sanzione**, calcolata partendo dalla violazione più grave incrementata nella misura minima prevista ex lege. Sulla sanzione calcolata si potranno poi applicare le riduzioni del ravvedimento operoso.

La sanzione su cui applicare la riduzione potrà essere determinata anche mediante appositi software che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Omessi versamenti

La **sanzione amministrativa per omessi o ritardati versamenti viene ridotta dal 30% al 25%** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Rimane **confermata la vecchia disciplina** che prevede la riduzione della metà per i versamenti effettuati con **ritardo non superiore a 90 giorni** (quindi, 12,5%) e l'ulteriore riduzione della sanzione del 12,5% di importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo nel caso di versamenti effettuati con **ritardo non superiore a 15 giorni**.

Utilizzo di crediti non spettanti

Nel caso di utilizzo di un **credito non spettante**, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la **sanzione pari al 25% del credito compensato**.

La sanzione è applicabile anche quando il credito viene utilizzato pur essendo carente di adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, oppure, nel caso in cui non esista dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Si applica invece **la sanzione di € 250** quando il credito è utilizzato in compensazione pur essendo carente di adempimenti amministrativi di carattere strumentale, nel caso in cui siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- gli adempimenti non siano stati previsti a pena di decadenza;
- la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, oppure, nel caso in cui non esista dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Utilizzo di crediti inesistenti

Nel caso di utilizzo di **crediti inesistenti**, per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, si applica la **sanzione pari al 70% del credito compensato**.

Nel caso di utilizzo di crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi siano oggetto di **rappresentazioni fraudolente**, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, **la sanzione è aumentata dalla metà al doppio**.

Omessa o infedele fatturazione

Viene modificata la **sanzione per fatturazione omessa o infedele** dal 90% al **70%**, venendo ridotto anche il minimo, per ciascuna operazione, da € 500 a € 300.

Di seguito si riportano i principali casi di violazione.

Tipologia di violazione	Sino al 31 agosto 2024	Sanzione
Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 90% al 180%	70%, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
Dichiarazione infedele con integrativa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Non prevista	50%, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
Dichiarazione omessa (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 120% al 240%, minimo 250 euro	120%, minimo 250 euro
Dichiarazione omessa trasmessa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)	Dal 60% al 120%, minimo 200 euro (se presentata entro l'anno e senza controlli)	75%, minimo 250 euro
Dichiarazione inesatta	Da 250 euro a 2.000 euro	Invariata
Omesso/infedele quadro RW	Dal 3% al 15% del valore (raddoppiato se si tratta di Paradisi fiscali)	Invariata
Omessa trasmissione delle dichiarazioni (intermediari abilitati)	Da 516 euro a 5.146 euro	Invariata
Omessa/infedele fatturazione	Dal 90% al 180% con minimo di 500 euro per operazione	70% con minimo di 300 euro per operazione
Omessa/infedele fatturazione (senza effetto sull'imposta)	Da 250 euro a 2.000 euro	Invariata
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi	90% con minimo di 500 euro per operazione	70% con minimo di 300 euro per operazione
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (senza effetto sull'imposta)	100 euro per trasmissione	100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre
Omessa/infedele fatturazione (operazioni esenti, non imponibili, escluse)	Dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati con minimo di 500 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito	5% dei corrispettivi non documentati con minimo di 300 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito
Indebita detrazione IVA	90%	70%
Omessa regolarizzazione del cessionario (c.d. fattura spia)	100%, minimo 250 euro	70%, minimo 250 euro

Omesso reverse charge	Da 500 a 20.000 euro oppure dal 5% al 10% del corrispettivo se l'operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro	Da 500 a 10.000 euro oppure del 5% del corrispettivo se l'operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro
Falsa dichiarazione di intento/splafonamento	Dal 100% al 200%	70%
Mancata esportazione in 90 giorni	Dal 50% al 100%	50%
Omessi versamenti	30% (15% per ritardi sino a 90 giorni)	25% (12,5% per ritardi sino a 90 giorni)
Indebita compensazione di imposte	Crediti inesistenti: dal 100% al 200%	Crediti inesistenti: 70% (aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente)
	Crediti non spettanti: 30%	Crediti non spettanti: 25%
Omesse/infedeli comunicazioni finanziarie	Da 2.000 euro a 21.000 euro	Da 1.500 euro a 15.000 euro
Omessa registrazione degli atti	Dal 120% al 240%	120%
Registrazione con ritardo massimo di 30 giorni	Dal 60% al 120%, minimo 200 euro	45%
Insufficiente dichiarazione di valore	Dal 100% al 200%	70%
Occultazione di corrispettivo	Dal 120% al 240%	120%
Omessa dichiarazione di successione	Dal 120% al 240%	120%
Tardiva dichiarazione di successione (massimo 30 giorni)	Dal 60% al 120% (se non è dovuta imposta da 150 euro a 500 euro)	45% (con imposta non dovuta da 150 a 500 euro)
Infedele dichiarazione di successione	Dal 100% al 200%	80%
Mancato assolvimento bollo	Dal 100% al 500%	80%
Mancato pagamento tassa libri sociali	Dal 100% al 200%	90% con minimo di 100 euro

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), lì 11 Settembre 2024

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>